

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. II

n. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore **TABLADINI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1994

Modifica degli articoli 14 e 21 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - In questa legislatura si è assistito allo strano fenomeno della nascita di numerosi gruppi parlamentari, ciò in contraddizione con la nuova legge elettorale maggioritaria, legge che prevedeva invece l'aggregazione delle forze politiche.

Si è assistito alla formazione di gruppi e multipli di essi, al solo scopo di ostacolare l'azione di una maggioranza già labile al Senato.

La norma del comma 4 dell'articolo 14 del nostro regolamento è stata creata per dare una giusta tutela alle piccole formazioni quando il sistema elettorale era proporzionale.

Ora che la legge elettorale per l'elezione del Senato è stata modificata, e si prevedono ulteriori modifiche nel senso di un maggioritario uninominale senza correzione proporzionale, come indica il *referendum* del giugno 1995, si deve modificare anche l'articolo 14.

La formazione di gruppi con meno di 13 membri ha, di fatto, moltiplicato il numero dei componenti del Senato, concedendo a questi gruppi la possibilità di nominare membri effettivi in tutte le 13 le Commissioni permanenti.

Si propone per l'approvazione una modifica del comma 4 dell'articolo 14 prevedendo che ciascun gruppo sia composto di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

almeno 13 senatori. Si prevede una deroga solo per il Gruppo misto.

Si propone inoltre l'abolizione del comma 5 in quanto la deroga alla costituzione di gruppi con meno di 10 persone è fuori dal tempo, dato che la nuova legge elettorale non consente l'elezione di piccole formazioni.

Si propone la modifica del comma 6 per la parola «dieci» che va sostituita con «tredici».

Infine si propone di abrogare il comma 2 dell'articolo 21 per le già illustrate ragioni e infine di sopprimere il riferimento al comma 2 nel comma 5.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

Il comma 4 dell'articolo 14 del Regolamento del Senato è sostituito dal seguente:

«4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno tredici senatori. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un Gruppo formano il Gruppo misto che può essere composto anche da un numero di senatori inferiore a tredici».

2. Il comma 5 dell'articolo 14 del Regolamento del Senato è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 14 del Regolamento del Senato la parola «dieci» è sostituita con la seguente «tredici» e le parole «salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente» sono soppresse.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 del Regolamento del Senato è abrogato.

2. Al comma 5 dell'articolo 21 del Regolamento del Senato le parole «nei commi 2 e 4» sono sostituite con le seguenti: «nel comma 4».

